



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TORRI e PITTONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 FEBBRAIO 2010

Disposizioni in materia di federazioni sportive nazionali del CONI

ONOREVOLI SENATORI. - Le federazioni sportive nazionali sono gestite da regole autonome che sono il prodotto del corpo sociale di cui la federazione o la disciplina sportiva associata è espressione. Queste sono associazioni aventi personalità giuridica di diritto privato e sono soggette alla disciplina del codice civile il quale prevede che gli statuti delle associazioni debbano contenere le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione, quelle riguardanti i diritti e gli obblighi degli associati, le condizioni della loro ammissione ed eventualmente quelle relative all'estinzione dell'ente e della devoluzione del patrimonio (articolo 16, commi primo e secondo del codice civile).

L'autonomia delle federazioni consiste nel fatto che esse godono di discrezionalità soprattutto nella regolamentazione della propria organizzazione e nella determinazione delle regole sportive dell'attività cui fanno riferimento. Si tratta però di un'autonomia condizionata, in quanto soggetta al rispetto delle norme di diritto nazionale e di diritto comunitario.

Il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, non hanno attribuito alle federazioni sportive nazionali un potere statutario e regolamentare maggiore di quello ad esse spettante in quanto associazioni private, ma hanno prefigurato un esercizio di tale potere conforme ai contenuti dei decreti stessi, che individuano nell'armonia tra i due ordinamenti il criterio da seguire nell'attività normativa delle federazioni e delle discipline sportive associate.

La nuova personalità giuridica di diritto pubblico delle federazioni sportive nazionali ha comportato notevoli cambiamenti anche dal punto di vista gestionale, obbligandole a redigere un bilancio basato esclusivamente

sulla contabilità di tipo economico-patrimoniale, abbandonando il modello di contabilità finanziaria di tipo autorizzativo adottato precedentemente, caratteristico degli enti pubblici. Il bilancio delle federazioni è uno strumento fondamentale per l'esercizio del potere di controllo del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) sull'operato delle stesse, soprattutto sull'utilizzo dei fondi che, anche con vincoli di destinazione, vengono assegnati dal CONI alle federazioni per la realizzazione dei diversi obiettivi. Il processo di privatizzazione ha comportato anche un cambiamento per quanto riguarda il finanziamento delle stesse: continuano a ricevere contributi da parte del CONI per quanto riguarda l'attività di vertice e di preparazione olimpica, ma devono trarre altre risorse da attività gestite direttamente dalla federazione, godendo quindi di un'autonomia finanziaria parziale.

Per quanto riguarda la ripartizione effettuata dal CONI, alle federazioni sono riconosciuti finanziamenti in base a cinque parametri: 1) personale; 2) uffici; 3) attività sportiva; 4) preparazione olimpica e alto livello; 5) progetti speciali.

Per l'anno 2008, il CONI ha ricevuto dallo Stato 450 milioni di euro e ne ha ripartiti 140 fra le diverse federazioni, esclusa la federazione italiana giuoco calcio.

Nel dettaglio, questo l'elenco dei contributi 2008 approvati (cifre in milioni di euro):

Aero Club d'Italia (AECI) 1,700; Federazione italiana di atletica leggera (FIDAL) 7,656; Automobile Club d'Italia (ACI) 1,455; Federazione italiana badminton (FIBA) 1,804; Federazione italiana baseball-softball (FIBS) 2,773; Federazione italiana bocce (FIB) 2,137; Federazione italiana armi sportive da caccia (FIDASC) 0,579; Federazione italiana canoa kayak (FICK)

3,504; Federazione italiana canottaggio (FIC) 4,395; Federazione ciclistica italiana (FCI) 5,549; Federazione italiana cronometristi (FICR) 1,001; Federazione italiana danza sportiva (FIDS) 0,500; Federazione ginnastica d'Italia (FGI) 5,075; Federazione italiana golf (FIG) 1,926; Federazione italiana giuoco Handball (FIGH) 2,181; Federazione italiana hockey (FIH) 2,124; Federazione italiana hockey e pattinaggio (FIHP) 2,181; Federazione italiana judo, lotta, karate, arti marziali (FIJLKAM) 5,052; Federazione medico sportiva italiana (FMSI) 1,808; Federazione italiana motociclistica (FMI) 3,458; Federazione italiana motonautica (FIM) 1,878; Federazione italiana nuoto (FIN) 8,945; Federazione italiana pallacanestro (FIP) 5,803; Federazione italiana pallavolo (FIPAV) 6,768; Comitato italiano paralimpico (CIP) 2,483; Federazione italiana pentathlon moderno (FIPM) 1,887; Federazione

italiana pesca sportiva (FIPSAS) 2,103; Federazione italiana pesistica e cultura fisica (FIPCF) 2,364; Federazione italiana pugilistica (FPI) 3,891; Federazione italiana rugby (FIR) 2,932; Federazione italiana scherma (FIS) 5,355; Federazione italiana sci nautico (FISN) 1,787; Federazione italiana sport del ghiaccio (FISG) 3,829; Federazione italiana sport equestri (FISE) 3,600; Federazione italiana sport invernali (FISI) 6,374; Federazione italiana squash (FIGS) 0,500; Federazione italiana taekwondo (FITA) 2,270; Federazione italiana tennis (FIT) 4,767; Federazione italiana tennistavolo (FITeT) 2,024; Federazione italiana tiro con l'arco (FITARCO) 2,382; Unione italiana di tiro a segno (UITS) 2,687; Federazione italiana tiro a volo (FITAV) 3,592; Federazione italiana triathlon (FITRI) 1,599; Federazione italiana vela (FIV) 3,703; totale 140,379.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi generali)

1. Le federazioni sportive nazionali, nello svolgimento dell'attività sportiva e delle relative attività di promozione, sono rette da norme statutarie e regolamentari in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale e sono ispirate ai principi di uguaglianza e di pari opportunità per l'accesso e la partecipazione all'attività sportiva.

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per un solo mandato successivo al primo»;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. La carica di Presidente può essere ricoperta esclusivamente da soggetti tesserati o ex tesserati alle federazioni sportive nazionali o alle discipline sportive associate per almeno otto anni e che non abbiano subito squalifiche o inibizioni sportive definitive, complessivamente superiori a sei mesi, da parte delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.»;

c) al comma 3, il primo periodo è soppresso;

d) al comma 4, le parole: «a due o più mandati consecutivi» sono sostituite dalle seguenti: «alla prima».

Art. 3.

(Ripartizione dei finanziamenti pubblici)

1. Dopo l'articolo 16-*bis*, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è inserito il seguente:

«Art. 16-*ter.* – *(Ripartizione dei finanziamenti da parte del CONI alle federazioni sportive nazionali e pubblicità dei bilanci)* – 1. Nel rispetto dell'autonomia gestionale finanziaria del CONI e dei criteri da esso stabiliti per la ripartizione dei finanziamenti alle singole federazioni sportive nazionali, si dispone che il CONI non distribuisca una percentuale superiore al 25 per cento dei propri finanziamenti statali annuali fra le federazioni sportive nazionali.

2. Ai fini di una maggiore trasparenza e accessibilità alle informazioni da parte delle società, delle associazioni, dei tesserati che le costituiscono e della cittadinanza tutta, ogni federazione sportiva nazionale è tenuta a pubblicare sul proprio sito *internet*, entro quindici giorni dall'approvazione, il bilancio della federazione stessa, in cui siano facilmente individuabili, oltre ai documenti contabili relativi a risultati economici e patrimoniali, anche i compensi erogati al Presidente e ai membri degli organi direttivi come corrispettivo del loro lavoro nonché le spese di rappresentanza relative allo svolgimento dell'attività della federazione».

Art. 4.

*(Disposizioni in materia di ineleggibilità
alle cariche di deputato e di senatore)*

1. All'articolo 7, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo la lettera *h*) è aggiunta, in fine, la seguente:

«*h-bis*) il Presidente del CONI e i Presidenti delle federazioni sportive nazionali.».

2. Nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i parlamentari che versino in una delle condizioni di ineleggibilità di cui alla lettera *h-bis*) del primo comma dell'articolo 7 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, introdotta dal comma 1 del presente articolo, sono chiamati a optare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, per uno dei due incarichi. In caso di mancata opzione, le amministrazioni parlamentari avviano i processi di verifica delle incompatibilità.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

